



COMUNE DI CORIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

P.IVA 03802700017
C.F. 83002510010

<http://www.comune.corio.to.it>
P.E.C. info@pec.comune.corio.to.it

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557
C.A.P. 10070-Piazza Municipio 5

E-MAIL : info@comune.corio.to.it

DECRETO DEL SINDACO N. 17/2026

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE INCARICATO DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA IN VIGORE DAL 11/05/2026 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 38 DEL CCNL AREA FUNZIONI LOCALI DEL 23/02/2026.

IL SINDACO

L'anno duemilaventisei, il giorno ventiduesimo del mese di giugno,

RICHIAMATO l'art. 15, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127", in virtù del quale *"Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto."*;

ATTESO che in data 23.02.2026 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area delle Funzioni Locali, che comprende la sezione Segretari comunali e provinciali;

RILEVATO che l'art. 38 del citato CCNL, in continuità con il precedente CCNL, detta una nuova disciplina della retribuzione di posizione dei Segretari comunali e provinciali, la quale, in particolare, è erogata, in base alla classificazione degli enti, entro i seguenti valori minimi e massimi complessivi annui lordi per tredici mensilità:

Fascia	Classe	Quantificazione €
A	I/A: enti metropolitani	46.707,00 > 68.139,96
	I/A: enti oltre 250.000 abitanti, Comuni capoluogo di Provincia, Province	38.593,00 > 56.668,99
	I/B: enti fino a 250.000 abitanti	25.507,00 > 37.901,97
B	II: enti oltre 10.000 e fino a 65.000 abitanti	18.236,00 > 27.532,22
	III: enti tra 3.000 e fino a 10.000 abitanti	9.374,00 > 14.796,80
C	IV: enti fino a 3.000 abitanti	8.829,00 > 11.617,87

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 18/06/2026, con la quale è stato approvato il sistema per la graduazione della retribuzione di posizione del Segretario comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101 del CCNL 17.12.2020 in relazione al contesto organizzativo;
- b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socio-economiche;

ATTESO che ai sensi del comma 5 dell'art. 38 del CCNL 23/02/2026 *“Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'Ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere...”*;

DATO ATTO che il Segretario comunale, attualmente titolare della Convenzione di Segreteria fra i Comuni di Corio (Capoconvenzione), Ozegna, Quassolo e Quagliuzzo, in vigore dal 11/05/2026 (data presa d'atto prefettura), è inquadrato nella Fascia professionale C e che questa convenzione di Segreteria comunale, sulla base del totale della popolazione residente in ciascun Comune, è una sede di Segreteria Comunale di Classe III;

RICHIAMATO l'art. 8 del sistema di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n° 64/2026 sopracitata che in relazione all'istituto delle Convenzioni di segreteria così prevede espressamente:

“Art. 8 – Convenzioni di segreteria

1. La convenzione di segreteria, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di posizione è da considerarsi sede unica. La graduazione viene effettuata unitariamente dall'ente Capofila, sulla base del sistema vigente presso il medesimo e viene applicata, in proporzione alla propria quota di partecipazione alla convenzione, anche dagli altri enti convenzionati.”;

RICHIAMATO altresì l'art. 3 dello stesso sistema di graduazione di cui sopra che, relativamente al procedimento di pesatura così prevede espressamente:

“Art. 3 – Procedimento di pesatura

1. L'istruttoria tecnica, ai fini del punteggio di pesatura del Segretario, in corrispondenza del quale viene stabilito il valore della retribuzione di posizione avverrà a cura dell'OIV/NV dell'Ente. All'esito dell'istruttoria, l'attribuzione della graduazione della posizione del Segretario Comunale è disposta con provvedimento sindacale.”;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 dello stesso sistema di graduazione di cui sopra, il quale testualmente recita:

“Art. 6 – Effetti del Sistema a regime

1. A regime il Sistema produce i suoi effetti a decorrere dalla data di adozione del provvedimento sindacale di graduazione, il quale, nel fissare la data di decorrenza dell'importo della retribuzione, potrà farla coincidere con la data di presa in servizio del segretario titolare, se tale ultima data fosse compresa entro 30 giorni dal giorno di adozione del presente Sistema.”;

ACQUISITO agli atti il parere del Nucleo di Valutazione del Comune di Corio (Capoconvenzione) in data 19.06.2026 di cui al verbale Prot. Comunale nr. 5222 del 20.06.2026, recante la pesatura della posizione del Segretario comunale ai fini della graduazione della relativa retribuzione di posizione;

RILEVATO che, in applicazione dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 18/06/2026, e in conformità alla pesatura di cui al sopracitato verbale, ricorrono le condizioni richieste per la determinazione della retribuzione di posizione del Segretario comunale in misura pari ad € 14.796,80;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dal presente atto sono a carico del Bilancio dell'Ente e che saranno ripartiti secondo le percentuali indicate nella Convenzione di Segreteria comunale sottoscritta fra i Comuni nel rispetto dei limiti finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

DATO ATTO che il segretario comunale attualmente titolare della sede di segreteria convenzionata fra i comuni di Corio (Capoconvenzione), Ozegna, Quassolo e Quagliuzzo, ha preso servizio il giorno 28.05.2026;

D E C R E T A

1. DI APPROVARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. DI APPROVARE il verbale del Nucleo di Valutazione in data 19.06.2026 acquisito al Prot. Comunale nr. 5222 del 20.06.2026, recante la pesatura della posizione del Segretario comunale attualmente titolare della Convenzione di Segreteria fra i Comuni di Corio (Capoconvenzione), Ozegna, Quassolo e Quagliuzzo, in vigore dal 11/05/2026 (data presa d'atto prefettura), ai fini della graduazione della relativa retribuzione di posizione;
3. DI DETERMINARE la retribuzione di posizione del Segretario Comunale in misura pari all'importo annuo di € 14.796,80 su tredici mensilità, a decorrere dal 28/05/2026, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
4. DI DEMANDARE al dipendente con incarico di Elevata Qualificazione competente di questo Comune tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto.

Corio, Lì 22/06/2026

IL SINDACO
Sergio MOTTA
(documento firmato digitalmente)

